

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai Signori:

Dott. Giuseppe Marziale Presidente

Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Membro designato dalla Banca d'Italia

Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore

Bancario e Finanziario

Prof. Avv. Federico Ferro-Luzzi Membro designato da Confindustria, di

concerto con Confcommercio,

Confagricoltura e Confartigianato

[Estensore]

nella seduta del 13/07/2012, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione:
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

Fatto

Con reclamo del 28.11.2011 parte ricorrente lamentava che dall'estratto conto al 30.09.2011 risultavano alcune anomalie; a fronte di interessi attivi netti pari a € 17,88 nel trimestre (su un saldo liquido sempre in attivo e oscillante tra un minimo di € 151.830,72, il 30.06.11, e un massimo di € 231.816,56, il 29.07.11), sono stati addebitati € 191,77 a titolo di spese.

Precisava poi la ricorrente che sul predetto conto era depositata, da parecchi anni, una consistente somma di denaro, oscillante tra i 150.000,00 e i 200.000,00 euro.

Chiesti chiarimenti in merito, la ricorrente appurava che sul predetto conto non solo non erano riconosciuti interessi attivi, ma erano addebitati costi assolutamente ingiustificati e abnormi, il che – a suo dire – era riscontrato con grande meraviglia anche dal personale dipendente della banca.



Ne derivava che la ricorrente, cliente della banca da lunghissimo tempo, aveva subito dalla banca stessa un comportamento illegittimo, consistente nell'applicazione di commissioni e spese del tutto ingiustificate.

Conclude parte ricorrente chiedendo quindi il "rimborso" degli interessi attivi illegittimamente non percepiti, quantificati in via equitativa in € 15.000,00.

Regolarmente costituitasi, parte resistente preliminarmente precisa che le banche hanno la facoltà di assumere le loro determinazioni, ivi compresa l'applicazione dei tassi, delle condizioni e delle commissioni accessorie ai vari servizi, secondo le proprie valutazioni di opportunità e comunque in sintonia con l'andamento del mercato.

Ciò posto, deduce che nel caso di specie le condizioni contestate, indicate nell'e/c al 30.09.2011 del conto intestato alla società ricorrente, risultano coerenti con i documenti di sintesi, le cui modifiche sono sempre state comunicate, secondo le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente in tema di trasparenza bancaria. L'art. 118 TUB attribuisce, infatti, alle banche uno specifico ius variandi, temperato con l'attribuzione al cliente, in occasione delle variazioni proposte dalla banca, del diritto di porre fine al rapporto contrattuale, esercitando il diritto di recesso entro un determinato termine. Il mancato esercizio del diritto di recesso non giustifica contestazioni successive, non più proponibili dopo la scadenza del suddetto termine. Il cliente non ha mai comunicato la volontà di recedere dal contratto.

Non ravvisando, quindi, alcuna propria responsabilità circa quanto lamentato dal ricorrente, parte resistente conclude chiedendo che l'ABF voglia rigettare il ricorso.

Diritto

Evidenzia il Collegio che a fronte delle contestazioni sollevate da parte ricorrente circa le condizioni economiche applicate al proprio rapporto di conto corrente di corrispondenza, la banca eccepisce la legittimità delle stesse in quanto coerenti con le condizioni al originariamente concordate e poi – tempo per tempo – modificate in ragione dell'esercizio dello ius variandi.

A conferma della legittimità dell'operato, parte resistente deposita copia del contratto e delle originarie condizioni applicate e la modifica effettuata ai sensi dell'art. 118, t.u.b., in data 31.03.2011.



Rileva, al riguardo, il Collegio che la modifica effettuata dalla banca ai sensi dell'art. 118 t.u.b., in data 31.03.2011, riporta quale "giustificato motivo" un "aumento dell'inflazione, rilevato dall'Istat a dicembre 2010 rispetto a marzo 2009, determinante un incremento dei costi operativi della Banca "con effetto sul rapporto contrattuale".

Ritiene il Collegio che la ragione addotta non configuri "giustificato motivo" ai sensi dell'art. 118, t.u.b. e che dunque la relativa modifica sia inefficace e non opponibile a parte ricorrente, dovendosi alla stessa applicare le condizioni precedenti la modifica.

La disciplina dello ius variandi trova, infatti, la sua giustificazione nella circostanza che la variazione – in negativo – degli indici economici, che potrebbe risultare del tutto irrilevante per il singolo rapporto contrattuale, spesso assume effetti economicamente insopportabili per l'intermediario, che si vede moltiplicare per "n" volte il "micro" squilibrio di segno, ad esso, negativo.

Lo ius variandi, dunque, è istituto finalizzato a conservare l'equilibrio (sinallagmatico) tra le singole prestazioni contrattuali, passando attraverso il mantenimento dell'equilibrio sinallagmatico dell'intero complesso delle prestazioni contrattuali, tipologicamente simili, effettuate dall'imprenditore nei confronti di un numero indefinito di controparti.

Determinante, allora, diviene l'esatta indicazione del "giustificato motivo" ai fini della verifica della sussistenza della (unica) condizione dettata dal legislatore affinché possa essere modificato unilateralmente un negozio giuridico in regolare svolgimento. Il giustificato motivo non può, dunque, essere generico, ma deve riguardare eventi di comprovabile effetto sul rapporto bancario poi riferibili alla categoria di contratti oggetto delle modifiche. La comunicazione della modifica unilaterale deve avere contenuto tale da consentire al cliente di poter valutare la congruità della modifica rispetto alla ragione posta a giustificazione della stessa.

Venendo ora alla fattispecie in esame, ritiene il Collegio che l'"aumento dell'inflazione, rilevato dall'Istat a dicembre 2010 rispetto a marzo 2009, determinante un incremento dei costi operativi della Banca con effetto sul rapporto contrattuale", non sia "giustificato motivo", ai sensi dell'art. 118 t.u.b., e sotto tre, distinti, profili.

Gli è infatti che: (i) non evidenzia il collegamento tra inflazione e incremento dei costi operativi della banca (poi, quali?); (ii) non evidenzia il collegamento tra aumento dei costi operativi e gli effetti sul rapporto contrattuale; (iii) non evidenzia il rapporto sussistente tra l'inflazione e le specifiche modifiche quantitative applicate al contratto.



In ragione di quanto evidenziato, dispone il Collegio che parte resistente debba ricalcolare i rapporti dare/avere con parte ricorrente sulla base delle condizioni in essere precedentemente la modifica (come visto: inefficace) del 31.03.2011.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da GIUSEPPE MARZIALE